

Legge del 27/07/2000 n. 212**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000)

art. 3

Efficacia temporale delle norme tributarie.

(NDR: "Ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga alle disposizioni del terzo comma dell'art. 3 i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualita' d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2002 e' stata prevista dall'art. 27, nono comma, L. 27 luglio 2000 n. 212 e al 31 dicembre 2003 dall'art. 31, comma 16, L. 27 dicembre 2002 n. 289.")

Testo: in vigore dal 01/08/2000

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.